



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

DECRETO

La Giudice,

letto il ricorso presentato in data 20 aprile 2024 da Bratu Corneliu Catalin, in qualità di titolare dell'impresa individuale "Europa Traslochi di Bratu Corneliu Catalin" avente sede in [REDACTED] alla [REDACTED] (P. IVA 03197771201), con il quale è stato proposto un Concordato Minore in continuità diretta *ex* artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

rilevato che la domanda risulta elaborata con l'ausilio del professionista nominato Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Alberto De Robertis e corredata della prescritta relazione particolareggiata, che contiene le indicazioni di cui all'art. 76, II e III comma, CCI;

dato atto che alla proposta di piano è stata allegata la documentazione indicata all'art. 75 CCI;

considerato che in data 06.07.2024 il ricorrente ha chiesto un termine al fine di integrare la domanda concordataria alla luce dell'entrata in vigore del Correttivo al Codice della Crisi e dell'Insolvenza, che avrebbe introdotto all'art. 75 comma 2 *bis* CCI la possibilità per il debitore di conservare la propria abitazione, se gravata da mutuo in regolare ammortamento, circostanza per la quale l'istante aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in sede di domanda;

osservato che, con decreto del 08.07.2024, è stato concesso termine per l'integrazione della relazione e della proposta fino al 10.10.2024, termine ulteriormente prorogato, su richiesta del debitore, sino all'11.11.2024;

dato atto che dal 28.09.2024 è entrato in vigore il d.lgs. n.136/2024 rubricato "*Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n.14*";

osservato che ai sensi dell'art. 56, IV comma, d.lgs. n.136/2024 "*il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto*



legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”;

rilevato che il presente procedimento di Concordato Minore in continuità diretta *ex art. 74 e ss. CCI* risulta pendente alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n.136/2024; allo stesso, pertanto, si applicano le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza novellate;

dato atto delle integrazioni e delle modifiche apportate alla proposta e alla relazione, depositate alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. n.136/2024, nonché della documentazione allegata;

considerato che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

atteso che ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto l'impresa individuale debitrice, quale “impresa minore”, dalla documentazione contabile prodotta, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei limiti dimensionali;

rilevato che non paiono ricorrere, allo stato, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI;

osservato che la proposta di concordato è stata presentata da un debitore che intende proseguire l'attività di impresa in forma diretta, come previsto dall'art. 74, I comma, CCI, e che pone a disposizione dei creditori: a) il corrispettivo derivante dalla vendita del rudere di proprietà del ricorrente sito in Romania, ceduto in data 27.10.2022 per un importo pari ad euro 4.000,00; b) il ricavato della vendita del furgone targato [REDACTED] per la somma di euro 5.500,00; c) il corrispettivo della vendita competitiva del veicolo Toyota Yaris targato [REDACTED], il cui valore è stato stimato in euro 500,00; d) la somma derivante dalla vendita del veicolo Mercedes r320 targato [REDACTED], in comproprietà del ricorrente e della moglie, già ceduto 26.09.2024 per euro 4.000,00 (il 50% di proprietà della moglie viene messo a disposizione della procedura sotto forma di finanza esterna); e) l'ammontare della vendita dell'autocarro targato [REDACTED] per euro 8.500,00, ceduto in data 28 marzo 2023; f) il corrispettivo della vendita del motociclo targato [REDACTED] per euro 250,00; g) l'apporto di finanza esterna per un ammontare complessivo di euro 9.000,00, subordinatamente all'omologa del concordato minore; h) la somma da parte del ricorrente pari ad euro 2.400,00 per i primi quattro anni di durata della procedura ed euro 2.800,00 per il quinto anno di durata della procedura;

rilevato che, a norma dell'art. 75 comma 2 *bis* CCI, così come modificato dal d.lgs. n.136/2024, “*Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori*”;



considerato che il ricorrente ha fatto esplicita richiesta nella proposta concordataria di escludere dal passivo il debito relativo al mutuo fondiario n. 741984487/59 contratto dallo stesso con la moglie [REDACTED] presso la banca Monte dei Paschi di Siena per l'abitazione, nonché sede legale dell'impresa, sita [REDACTED] (distinta al Catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED]) (escluse aree scoperte 132 mq), RC euro 542,28), in cui risiede con il nucleo familiare;

dato atto che l'OCC ha attestato che, al momento della presentazione della domanda, il mutuo risulta in regolare ammortamento e che *“il valore di mercato dell'immobile, attribuito dal perito agr. Serra, risulta essere pari ad Euro 240.000,00 (valore ridotto del 20% in caso di vendita forzata – Euro 165.000,00) e il debito residuo derivante dal contratto di mutuo ammonta ad Euro 157.185,574. Dunque, con il ricavato della liquidazione è possibile soddisfare unicamente il creditore ipotecario di I grado”* (cfr. pagina 16 dell'integrazione della relazione dell'OCC), ricorrendo, pertanto, i presupposti di cui all'art. 75 comma 2 *bis* CCI;

ritenuto quindi che possa essere disposta l'apertura della procedura, sottoponendo al voto dei creditori la domanda comprensiva delle successive integrazioni e modifiche, depositata in data 31 ottobre 2024, e la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 78, II comma, CCI) – può, sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata (art. 78, II comma, lett. d);

ritenuto che, come richiesto dal ricorrente, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive fino all'omologa definitiva, comprensiva delle esecuzioni esattoriali presso terzi già promosse da Agenzia delle Entrate e Riscossione sede di Bologna 02084202300001846/001 e n. 02084202300001847/001, oltre che del pignoramento esattoriale trascritto in data 30.01.2019 ad istanza di Agenzia delle Entrate e Riscossione sede di Bologna iscritto sul veicolo [REDACTED]

rilevato che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del giudice ex art. 78, V comma, CCI, a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori;

osservato che la norma citata introduce una clausola generale, richiedendo l'autorizzazione per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;



dato atto che eventuali istanze dirette ad ottenere, nelle more del giudizio di omologazione, l'autorizzazione ex art. 78, V comma, CCI dovranno essere accompagnate da specifica relazione e parere del Gestore della Crisi;

ritenuto che sussistano le condizioni per la nomina del Commissario Giudiziale ex art. 78, comma 2 bis, lett. a), CCI che, da tale momento, svolgerà le funzioni di OCC;

visto l'art. 78 CCI;

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di concordato minore dell'impresa individuale **EUROPA TRASLOCHI DI BRATU CORNELIU CATALIN** con sede in [REDACTED] [REDACTED] (P. IVA 03197771201);
2. nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Maria Teresa Farneti;
3. dispone che il ricorso contenente il piano e la proposta così come successivamente integrati, la relazione particolareggiata dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura del Commissario Giudiziale a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, da compiersi entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
4. dispone che il Commissario Giudiziale comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo pec del Commissario Giudiziale al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, entro giorni trenta dalla ricezione della comunicazione, i creditori dovranno far pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo pec, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato presentata dal ricorrente e le eventuali contestazioni;
 - l'avvertimento che, nella dichiarazione di voto, i creditori indichino un indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni; in mancanza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica o nei casi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, i provvedimenti successivi saranno comunicati mediante deposito nel fascicolo informatico (richiamo all'art. 10 comma 3 CCI);
 - l'avvertimento che, in mancanza di comunicazione al Commissario Giudiziale entro il termine assegnato, si intende che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta presentata nei termini in cui è stata a loro trasmessa (art. 79, comma 3, CCI);
5. dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente fino a quando il provvedimento di omologa non diventi definitivo e che, per lo stesso periodo, non possono essere



acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

6. dispone che il Commissario Giudiziale – immediatamente dopo la scadenza del termine per ricevere le adesioni - depositi:
 - a) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica;
 - b) la relazione sull'esito delle votazioni, unitamente alle dichiarazioni di voto;
 - c) le eventuali osservazioni proposte dai creditori, prendendo motivata posizione sulle stesse (oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni);
7. si riserva di sentire le parti nel caso previsto dall'art. 80, III comma, CCI;
8. dispone che, a cura del Commissario Giudiziale, il presente decreto sia trascritto nei registri immobiliari in relazione ai beni dei quali è prevista la cessione;
9. dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it;
10. autorizza il ricorrente al pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale, sita in Bologna alla Via Marco Emilio Lepido n.236.

Si comunichi a parte ricorrente e al Commissario Giudiziale.

Bologna, 23 dicembre 2024

La Giudice

Antonella Rimondini

